

BREVE RELAZIONE DI SINTESI SUI LAVORI DEL I GRUPPO DI STUDIO SUL TENMA:

“L’ACCERTAMENTO DEI REATI DI PEDOPORNOGRAFIA COMMESSI TRAMITE INTERNET: ESAME DEI CASI PRATICI”

- Dopo una breve illustrazione della normativa italiana sulla pedo pornografia via INTERNET, con riferimento specifico alle diverse fattispecie criminose previste dagli artt. 600 ter e quater c.p., ci si è soffermati sulla differenza fra cessione, diffusione e distribuzione materiale pedo pornografico. E’ stata segnalata la necessità, in sede di accertamenti tecnici, di verificare l’eventuale installazione nel computer oggetto di sequestro di un F.SERVER, sistema con il quale si è in grado di offrire ad un numero indeterminato di utenti la possibilità di scaricare il materiale d’interesse.
- Relativamente alla detenzione prevista dall’art. 600 quater c.p. si è affrontato il tema dei cd. FILE TEMPORANEI e delle immagini rinvenute nei CLUSTER NON ALLOCATI. In proposito, si è evidenziato quanto segue:
- quanto ai FILE TEMPORANEI, essi sono salvati sulla CACHE di INTERNET EXPLORER; tale CACHE è un’area esistente sul disco fisso dove vengono salvati dati quali pagine web visitate, immagini e molto altro ancora. Tali elementi vengono registrati in modo da renderli immediatamente disponibili in futuro per evitare che INTERNET EXPLORER li vada a ricercare nuovamente in rete rallentando la navigazione. Ne consegue che poiché tale cartella non risponde a finalità di archivio in senso stretto ma consente solo di rendere più rapido l’accesso ad un sito (o ad un documento già visionato), in sostanza può essere considerata una specie di memoria invisibile del computer. Ciò comporta che l’utente medio, pur avendo visitato siti porno o comunque contenenti immagini pedo, può non averli voluti “conservare” nel senso stretto del termine, ignorando l’esistenza di tale CACHE e quindi della cd. archiviazione automatica e temporanea di tali files.
- Relativamente ai CLUSTER NON ALLOCATI , va evidenziato che spesso, attraverso sofisticate operazioni tecniche, all’interno del disco rigido vengono “recuperate” immagini che l’utente aveva cancellato (e scaricato anche dal “cestino”). In realtà la rimozione assoluta avviene soltanto quando i files o i dati vengono sovrascritti. Anche in tale caso non si può escludere che l’utente abbia acquisito o ricevuto accidentalmente un’immagine pedo e quindi l’abbia cancellata, non volendola in sostanza acquisire nella propria disponibilità. Il fatto quindi che poi tale immagine – a mezzo di operazioni tecniche particolari – venga recuperata dal perito, non dimostra la consapevolezza nel soggetto di detenere volutamente una immagine di tal fatta.
- In conclusione in entrambi i casi il solo fatto di rinvenire materiale pedo non può costituire prova certa – in particolare sotto il profilo soggettivo – del reato di cui all’art. 600 quater c.p.



- Interessanti riflessioni sono stati quindi svolte su un tema introdotto dal relatore belga, e relative al concetto di pedo pornografia. In particolare, ci si è chiesti se anche la semplice immagine di un nudo di un bambino possa integrare tali fattispecie criminose. Si è in proposito ribadito che la normativa italiana presuppone che il materiale sia stato prodotto attraverso lo sfruttamento sessuale di minori di anni 18. In sostanza se viene fotografato o ripreso un minore nudo e con esposizione degli organi genitali all'evidente scopo di suscitare una eccitazione sessuale in chi l'osserva, e quindi al di fuori di qualsiasi contesto ludico ed accessibile ad una cerchia determinata di persone - anche se lo stesso minore non è coinvolto in atti sessuali di alcun genere - ben può tale immagine o filmato rispondere ai requisiti normativi, essendo evidente lo sfruttamento sessuale dello stesso.

- Si sono quindi esaminati due casi pratici, dei quali si è recentemente occupata la PROCURA di ROMA.
 - ❖ Il primo è quello relativo alle indagini partite dalla collaborazione della Polizia Croata, della FBI e della K.R.I.P.O.S. (polizia norvegese) con la Polizia Postale e delle comunicazioni del LAZIO. In sostanza si accertava che un utente italiano aveva postato su alcuni newsgroups due album contenenti diverse immagini di pornografia minorile. A seguito dei successivi accertamenti si individuava l'utenza telefonica attraverso la quale era avvenuta la connessione del computer. La conseguente perquisizione domiciliare non solo avvalorava l'iniziale ipotesi investigativa circa la diffusione ad opera dell'utente in questione di un rilevante numero di immagini e di filmati pedopornografici, ma si accertava anche che il soggetto aveva violentato in più occasioni - dopo averla narcotizzata - una bambina di 7 anni, riprendendo a mezzo di telecamera nascosta gli atti sessuali.
 - ❖ Il secondo caso è quello relativo ad un'indagine internazionale, coordinata da EUROPOL, attraverso la quale diverse polizie europee riuscivano ad individuare l'esistenza di un sodalizio criminoso internazionale, per mezzo di intercettazioni su una certa BULLETTIN BOARD pedo-pornografica straniera. Tali BULLETTIN BOARD sono spazi comunicativi presenti nella rete INTERNET ma non per questo raggiungibili da un qualsiasi utente. Si accertava infatti che per prendere parte ai FORUM di tale sodalizio era necessario esserne membri e quindi conoscerne gli indirizzi INTERNET, le modalità di accesso ed essere in possesso delle credenziali (nome utente e password) per l'ingresso in tale cerchia di persone. In realtà le indagini condotte a livello internazionale permettevano di acquisire un archivio di 900 nicknames di altrettanti utenti: ciascun utente per entrare nel sodalizio doveva essere presentato da altro affiliato ed - una volta all'interno - doveva alimentare l'immenso archivio del sodalizio con materiale sempre nuovo, certamente non rientrante in quello normalmente reperibile presso siti anche pedo presenti in rete. La maggior parte di tale materiale era quindi autoprodotta dall'utente. Nel contesto di questa complessa ed articolata



indagine, si accertava anche la presenza di un affiliato italiano, soggetto assolutamente insospettabile e altamente qualificato sotto l'aspetto informatico. La conseguente perquisizione portava al rinvenimento di un numero impressionante di immagini e filmati assolutamente "nuovi", nel senso di non presenti nei siti già noti alle Forze dell'ordine. Veniva rinvenuto anche materiale autoprodotta a dimostrazione del ruolo non secondario del soggetto in tale contesto criminale.

- Sono state inoltre evidenziate le difficoltà riscontrate, anche nel corso di indagini internazionali, nella individuazione degli autori delle produzioni del materiale raffigurante atti di violenza sessuale su minori. A tal proposito si è rilevato che, grazie anche al lavoro di EUROPOL, è stata creata una banca dati nella quale vengono di continuo riversate le immagini ed i filmati pedo pornografici, al fine di individuare le vittime o gli autori delle violenze attraverso una attenta analisi dei particolari riferiti non solo ai connotati delle e degli autori delle violenze ma anche a quelli relativi ai luoghi di produzione di tale materiale. Grazie a tale attività di analisi si è riusciti – in particolare a livello internazionale – ad individuare l'autore della violenza che molto spesso è persona legata alla vittima da vincoli di parentela. In relazione a ciò è auspicabile una sempre maggiore collaborazione sia fra le diverse Polizie europee sia fra le Autorità giudiziarie. Sarebbe certamente positiva la creazione di una Autorità centrale in ciascun Paese Europeo che possa coordinare su vasta scala tale tipo di indagine.
- Infine, si è preso atto che negli Stati Uniti l'Autorità Giudiziaria - in questo tipo di indagini – richiede che – a fronte di immagini di minori coinvolti in atti sessuali – venga accertata l'esistenza reale della vittima, con la conseguenza che gli investigatori devono riuscire a risalire all'identità del minore rappresentato nella foto.